



**COMUNE DI ARTEGNA**  
**Provincia di Udine**

P.zza Marnico, 21 - 33011 ARTEGNA (UD)  
TEL. 0432/97.78.147 - FAX 0432/97.78.195

C.F. 82000370302 P. - IVA 01071420309

---

**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  
(I.C.I.)**

Artegna, 13.02.2008

## Indice

Art. 1 – Presupposto dell'imposta.....	pag. 3
Art. 2 – Definizione di fabbricati e aree.....	pag. 3
Art. 3 – Soggetti passivi.....	pag. 3
Art. 4 – Soggetto attivo.....	pag. 4
Art. 5 – Base imponibile.....	pag. 4
Art. 6 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.....	pag. 5
Art. 7 – Esenzioni.....	pag. 6
Art. 8 – Riduzioni d'imposta .....	pag. 6
Art. 9 – Detrazioni per l'abitazione principale.....	pag. 7
Art. 10 – Versamenti e dichiarazioni.....	pag. 8
Art. 11 – Accertamento .....	pag. 8
Art. 12 – Riscossione coattiva .....	pag. 9
Art. 13 – Diritto di interpello.....	pag. 10
Art. 14 – Funzionario Responsabile.....	pag. 10
Art. 15 – Rimborsi.....	pag. 11
Art. 16 – Sanzioni ed interessi.....	pag. 11
Art. 17 – Contenzioso.....	pag. 12
Art. 18 – Compensi speciali.....	pag. 12
Art. 19 – Entrata in vigore.....	pag. 12

## **Art. 1**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso, così come definito dal successivo articolo 3, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## **Art. 2**

### **Definizione di fabbricati e aree**

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:

a) Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. Per il sorgere dell'obbligazione tributaria è sufficiente la deliberazione di approvazione del piano regolatore da parte del consiglio comunale, che conferisce allo strumento urbanistico efficacia immediata; la mancanza di adozione di piani attuativi non compromette l'assoggettamento del suolo al regime dell'imposta riservato alle aree edificabili. Sono escluse dal novero delle aree fabbricabili solo quelle che sono assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti di tutti i contitolari, solo quando le quote appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale risultino almeno pari alla metà. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

c) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività elencate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della propria famiglia.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello

Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

#### **Art. 4**

##### **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art. 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui al precedente art. 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 3 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

#### **Art. 5**

##### **Base imponibile**

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art. 1.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione

d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Comune con il provvedimento su indicato.

5. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato od iscritto in catasto, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

6. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area; così pure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi degli artt. 64-65-69 e 71 della L.R. 52/91 se nel corso dei lavori l'immobile non è utilizzato.

7. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma la consistenza in metri quadrati deve essere trasformata in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva per il coefficiente predetto, con arrotondamento al mezzo vano.

## **Art. 6**

### **Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. L'aliquota è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, salvo proroghe stabilite per legge e salvo quanto disposto dall'art. 54 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, salvo non risultino applicabili, a scelta del Consiglio comunale le agevolazioni e le penalizzazioni acconsentite dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 431 del 1998, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità im-

mobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

5. Il Comune può deliberare inoltre una aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari.

6. Il Comune può deliberare inoltre un'aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille per l'unità immobiliare regolarmente assegnata dagli Istituti regionali di Edilizia Residenziale.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 il Comune può deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, un'aliquota più favorevole, anche in deroga al limite minimo stabilito annualmente per l'abitazione principale, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

8. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate con le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze.

#### **Art. 7**

##### **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le esenzioni di cui all'art. 7 lettera a) del D.Lgs. precitato si applicano agli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende unità sanitarie locali a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

3. Le esenzioni di cui all'art. 7, lettera i), del D.Lgs. precitato si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

4. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli compresi in tutto il territorio comunale per effetto del combinato disposto dell'art. 7 lettera h) del D.lgs. n. 504/92 e della L.R. 19.05.1994 n. 7.

#### **Art. 8**

##### **Riduzioni d'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati che a seguito d'uso o di altri eventi sopraggiunti dopo l'ultimazione dei lavori siano dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi, ecc.). La dichiarazione deve essere allegata all'obbligatoria comunicazione di variazione ICI relativa all'anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o

inabitabilità. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione di cui all'art. 13 del presente regolamento.

## **Art. 9**

### **Detrazione per l'abitazione principale**

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detrae la riduzione stabilita con deliberazione del Comune di cui all'art. 6, comma 1, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, così come individuate dall'art. 817 del codice civile, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della abitazione principale vanti analogo diritto, anche se in quota parte, sulla pertinenza e che questa sia utilizzata direttamente dal medesimo soggetto passivo. Ai fini di cui al presente articolo, possono rientrare nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7; le agevolazioni competono sino ad un massimo di due unità immobiliari qualificabili come pertinenze, a prescindere dal luogo ove esse sono situate. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze devono essere sempre considerate come distinte unità immobiliari ad ogni altro effetto previsto nel decreto legislativo 504/92. Per quanto attiene alle modalità di applicazione della detrazione di imposta vigente per l'abitazione principale, si precisa che essa spetta una sola volta sino a concorrenza dell'imposta gravante sull'abitazione principale e, per la differenza, sino a concorrenza dell'imposta relativa alla pertinenza. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari che sono assimilate all'abitazione principale agli effetti della spettanza delle relative agevolazioni.

2. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23, e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

3. L'applicazione della detrazione comunale per abitazione principale è estesa anche alle unità immobiliari possedute da:

- a) anziani o disabili, a titolo di proprietà, di usufrutto o uso, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

## **Art. 10**

### **Versamenti e dichiarazioni**

L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art. 3 per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. A decorrere dal 2007 ai sensi dell'art. 37, comma 13 della legge 4 agosto 2006 n. 248 (Decreto Bersani) i soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune, per l'anno in corso, in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

Resta, in ogni caso, la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento: su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune, direttamente presso la tesoreria medesima, tramite il sistema bancario o mediante modello F24; con l'indicazione dei dati relativi all'imposta versata.

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a Euro 5,00. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 10 commi 4 e 5 del D. Lgs. 504/92 deve essere presentata obbligatoriamente nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

## **Art. 11**

### **Accertamento**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Le modifiche al presente Regolamento si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data del 01.01.2007.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e sulla base dell'apposito regolamento comunale in materia.

6. La Giunta comunale può deliberare che l'attività di accertamento del tributo venga effettuato nelle forme associative previste dal Capo V del D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267 e dalla L.R. del 9 gennaio 2006, n. 1.

7. E' possibile affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili; le relative attività sono affidate nelle forme previste dagli artt. 112 e 113 del D. Lgs. 267/00

## **Art. 12**

### **Riscossione coattiva**

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. Ai sensi dell'art. 25 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, non si fa luogo a recupero dell'imposta con relative sanzioni ed interessi, qualora l'ammontare dovuto al Comune per ciascun credito e per ogni anno di riferimento non superi l'importo complessivo di Euro 17,00. La disposizione di cui al presente comma non si applica qualora il recupero, maggiorato di interessi e/o sanzioni, derivi da ripetuti inferiori versamenti, per almeno un biennio.

### **Art. 13**

#### **Diritto di interpello**

I contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili che riguardino la loro posizione contributiva.

L'interpello si propone attraverso l'invio di un' istanza circostanziata all'ufficio tributi, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.

La presentazione dell' istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

Il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell' istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.

Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.

Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell' istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui sopra, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere erogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini previsti.

Il mutamento di parere causato dall' evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo.

Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, mirate a precisare e a chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine per il parere sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

## **Art. 14**

### **Funzionario Responsabile**

1. Con deliberazione della giunta comunale è designato un Funzionario responsabile del tributo, ritenuto idoneo per le sue capacità, per il titolo di studio che possiede o per l'esperienza acquisita, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

2. In particolare il Funzionario responsabile:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
- d) dispone i rimborsi;
- e) provvede a trasmettere controdeduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
- f) esercita il potere di autotutela;
- g) gestisce le istanze di interpello;
- h) verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
- i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

In ogni caso il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti l'imposta è espresso dal Responsabile del servizio finanziario.

## **Art. 15**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme dovute a rimborso si calcolano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

4. Non si procede al rimborso quando l'importo dovuto aumentato degli interessi risulta inferiore a Euro 17,00. Le disposizioni di cui al presente comma non si applica qualora il rimborso, comprensivo degli interessi, derivi da ripetuti superiori versamenti, per almeno un biennio. Il rimborso deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **Art. 16**

### **Sanzioni ed interessi**

1. Per omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,65.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. Sulle somme dovute si calcolano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti.
6. Per l'omesso, parziale e/o tardivo pagamento del tributo entro le prescritte scadenze si applica la sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs 471/97

## **Art. 17**

### **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

## **Art. 18**

### **Compensi speciali**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/97 al personale addetto all'ufficio tributi vengono attribuiti compensi incentivanti collegati alla realizzazione di particolari programmi di lavoro, con riferimento al recupero dell'evasione. A tal fine è istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato.
2. La Giunta Comunale determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione in sede di individuazione dei gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo come definito dall'articolo 15.

## **Art. 19**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Dalla stessa data sono abrogate le norme contenute nel regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili approvato con Delibera di Consiglio n. 80 del 21.12.1998 modificato dalle Delibere di Consiglio n. 87 del 20.12.2000 e n. 15 del 28.05.2002.